



***Modificazioni delle istruzioni relative alla certificazione CUD 2012, approvata con provvedimento del 16 gennaio 2012, delle istruzioni del modello 770/2012 Semplificato, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012, delle istruzioni del modello 730/2012, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012 e delle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2012-SC, Unico 2012-SP e IRAP 2012, approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2012.***

***Modificazioni del modello 770/2012 Ordinario, approvato con provvedimento del 16 gennaio 2012, dei modelli Unico 2012-PF e Unico 2012-ENC approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2012 e delle relative istruzioni.***

***Comunicazione relativa alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della modulistica 2012.***

## IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

***1. Modificazioni delle istruzioni della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati "CUD 2012"***

1.1 Al provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, pubblicato in data 17 gennaio 2012, concernente l' approvazione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati CUD 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'allegato 2, alla pagina 1, nella sezione "Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta" sono eliminate le seguenti parole: "(mod. 730-4)";
- b) nell'allegato 2, alla pagina 2:
- nel punto 11 "Eventi eccezionali", nel quinto rigo della descrizione relativa al codice "5" le parole "in corso di conversione" sono sostituite con le seguenti: "convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14";
  - nel punto 11 "Eventi eccezionali" nel secondo rigo della descrizione relativa al codice "6" dopo la parola "Genova", è aggiunto il seguente periodo: "e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera"; nel quinto rigo della descrizione relativa al codice "6" le parole "in corso di conversione" sono sostituite con le seguenti: "convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14".
- c) nell'allegato 2, alla pagina 4, alla fine della decima riga, è inserito il seguente periodo: "Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n. 3/ E del 2012.";
- d) nell'allegato 2, alla pagina 6, alla fine della tredicesima riga, è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui nel punto 1 è stato indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria, nel presente punto deve essere indicato l'importo delle imposte già trattenute a titolo di tassazione separata operate sulla suddetta quota.";
- e) nell'allegato 3, alla pagina 5, nel primo rigo del paragrafo "Regole generali", la parola "2010" è sostituita con la seguente: "2011".

## *2. Modificazioni delle istruzioni del modello "770/2012 Semplificato"*

2.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, pubblicato in data 18 gennaio 2012, concernente l'approvazione del modello 770/2012 Semplificato, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 10, al paragrafo “Termini di presentazione”:
- nel quarto rigo, le parole “il 30 giugno”, sono sostituite con le seguenti: “il 2 luglio (in quanto il 30 giugno è sabato e il 1° luglio è festivo)”;
  - nel settimo rigo, dopo la parola “dell’otto”, è aggiunto il seguente periodo: “e del cinque”.
- b) alla pagina 15, nella casella “Eventi eccezionali”:
- nel quinto rigo della descrizione relativa al codice “5” le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - nel secondo rigo della descrizione relativa al codice “6” dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”; nel quinto rigo della descrizione relativa al codice “6” le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”.
- c) alla pagina 22:
- nel terzo rigo le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - nel secondo rigo della descrizione relativa al codice “6” dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”; nel quinto rigo della descrizione relativa al codice “6” le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - al termine delle istruzioni relative alla Parte A, è inserito il seguente periodo: “Nel punto 21 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG – *Elenco dei paesi e territori esteri*, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.”.
- d) alla pagina 23, al termine della quarantesima riga, è inserito il seguente periodo: “Si precisa che detto importo deve essere considerato al netto delle riduzioni e

degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del Tuir proporzionalmente ripartiti in base a quanto stabilito dalla Circolare n. 3/ E del 2012.”;

- e) alla pagina 25, cinquantatreesima riga, è inserito il seguente periodo: “Nel caso in cui nel punto 1 è stato indicato l'importo complessivo delle indennità di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c) del Tuir eccedente il milione di euro da assoggettare a tassazione ordinaria, nel presente punto deve essere indicato l'importo delle imposte già trattenute a titolo di tassazione separata operate sulla suddetta quota.”;
- f) alla pagina 32, trentesima riga, il numero “208” è sostituito dal seguente: “210”;
- g) alla pagina 37:
  - terza riga, il numero “512” è sostituito dal seguente: “513”;
  - trentasettesima riga, l'anno “2009” è sostituito dal seguente: “2010”.
- h) alla pagina 38:
  - al termine delle istruzioni relative al punto 419 è inserito il seguente periodo: “Per la compilazione dei campi successivi occorre tener presente che nell'ipotesi in cui sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata, nei punti 424, 428, 438, 445, 449, 458, 463 e 467 devono essere indicati i relativi importi al lordo della quota tassata ordinariamente (art. 24, comma 31, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).”;
  - alla cinquantunesima riga, il numero “423” è sostituito dal seguente: “422”;
  - alla cinquantaduesima riga, il numero “424” è sostituito dal seguente: “423”.
- i) alla pagina 39, trentasettesima riga, il numero “161” è sostituito dal seguente: “428”;
- j) alla pagina 42, ventisettesima riga, il numero “447” è sostituito dal seguente: “449”;
- k) alla pagina 48:

- al termine delle istruzioni relative al punto 501 è inserito il seguente periodo:  
“Nel caso di erogazione di indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa per un importo eccedente il milione di euro, le riduzioni da indicare in tale punto devono essere quelle riferite alla quota assoggettata a tassazione separata, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare n. 3/ E del 2012.”;
  - al termine delle istruzioni relative al punto 502, è inserito il seguente periodo:  
“Si precisa che nel caso di tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la determinazione dell'imponibile, i punti 424, 428, 438, 445, 449, 458, 463 e 467 devono essere considerati al netto dell'importo destinato a tassazione ordinaria indicato al punto 510.”;
  - al termine delle istruzioni relative al punto 506, prima del punto è inserito il seguente periodo: “in caso di indennità maturate in relazione al periodo di residenza all'estero.”.
- l) alla pagina 49, al termine delle istruzioni relative al punto 510 è inserito il seguente periodo: “ L'importo da indicare in tale punto deve essere comprensivo delle riduzioni e degli abbattimenti forfetari previsti dall'articolo 19 del Tuir, ripartiti proporzionalmente alla quota eccedente tassata in via ordinaria.”;
- m) alla pagina 54, nel punto 13 “Eventi eccezionali”:
- al quinto rigo della descrizione relativa al codice “5” le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - al secondo rigo della descrizione relativa al codice “6” dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”.
- n) alla pagina 55, nel terzo rigo le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;

- o) alla pagina 56, trentasettesima riga, la parola “dipendente” è sostituita con la seguente: “autonomo”;
- p) alla pagina 65, nella nota “T” è eliminato il seguente periodo: “(esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto)”;
- inoltre, alla fine del secondo punto elenco sostituire il simbolo di punteggiatura seguente: “;” con “.”. A capo dopo il punto è inserito il seguente periodo: “Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente prospetto;”;
- q) alla pagina 65, dopo la nota “U” è inserita la seguente: “V – in caso di compensazione tra l’importo di tassazione separata operata sulle indennità di fine rapporto eccedente il milione di euro e il corrispondente importo di tassazione ordinaria (Circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012);”.

### *3. Modificazioni del modello “770/2012 Ordinario” e delle relative istruzioni*

3.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, pubblicato in data 17 gennaio 2012, concernente l’approvazione del modello 770/2012 Ordinario, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel quadro “SI” del modello, in corrispondenza dei rigi da SI4 a SI9, colonna 1, il riferimento all’anno “2010” è da intendersi “2011”;
- b) alla pagina 12 delle istruzioni, nella voce “Eventi eccezionali”:
  - al codice “5”, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - al codice “6”, dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera” e le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”.
- c) alla pagina 23 delle istruzioni:
  - alla decima riga, il riferimento all’anno “2010” è da intendersi all’anno “2011”;
  - in corrispondenza del rigo SI11 il riferimento all’anno “2010” è da intendersi all’anno “2011”.

- d) alla pagina 33 delle istruzioni, dopo la causale Q è inserita la seguente: “R – chiusura del rapporto con l’intermediario residente che interviene nella riscossione dei flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere, compreso il caso in cui alla scadenza della polizza la riscossione della prestazione non sia avvenuta attraverso il suo intervento.”;
- e) alla pagina 47 delle istruzioni, nella nota “T” è eliminato il seguente periodo “(esclusivamente nella prima sezione del presente quadro)”; inoltre, alla fine del secondo punto elenco sostituire il simbolo di punteggiatura seguente: “;” con “.”. A capo dopo il punto è inserito il seguente periodo: “Tale compensazione deve essere indicata in un apposito rigo, esclusivamente nella prima sezione del presente quadro;”;
- f) alla pagina 47 delle istruzioni, dopo la nota “U” è inserita la seguente: “V – in caso di compensazione tra l’importo di tassazione separata operata sulle indennità di fine rapporto eccedente il milione di euro e il corrispondente importo di tassazione ordinaria (Circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012).”.

#### *4. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione “730/2012”*

4.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, concernente l’approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, pubblicato in data 17 gennaio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 49 delle istruzioni, in corrispondenza dei righe da E61 a E63, alla colonna 3, la parte di istruzioni relativa al codice ‘2’ è sostituita dal seguente periodo: “ ‘2’ nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2011 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell’anno 2009, 2010 o 2011”;
- b) nell’ultima pagina delle istruzioni (quarta di copertina), nella colonna relativa alla scadenza prevista per la presentazione al proprio sostituto d’imposta della dichiarazione Mod. 730 e della busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta

della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef, le parole "Entro il 2 maggio 2012" sono sostituite con le seguenti: "Entro il 30 aprile 2012".

5. *Modificazioni del modello di dichiarazione "Unico PF 2012" e delle relative istruzioni*

5.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, concernente l'approvazione del modello Unico PF 2011, pubblicato in data 7 febbraio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- nel 1° fascicolo:

- a) alla pagina 31 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RB11, le istruzioni della colonna 8 sono sostituite con le istruzioni relative alla colonna 9 dello stesso rigo, e viceversa;
- b) alla pagina 46 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RP15, dopo le parole "Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni" sono aggiunte le parole seguenti: "e l'agevolazione ACE";
- c) alla pagina 48 delle istruzioni, ai rigi RP17, RP18 e RP19:
  - in corrispondenza del codice "24" e del codice "27", nel testo tra parentesi, dopo le parole "che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca" sono aggiunte le parole seguenti: "e l'agevolazione ACE";
  - in corrispondenza del codice "25", dopo le parole "entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi" sono aggiunte le parole seguenti: "ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000), presentata al Ministero per i beni e le attività culturali"; inoltre è eliminato il successivo periodo "Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione."
- d) alla pagina 49 delle istruzioni, ai rigi RP17, RP18 e RP19, in corrispondenza del codice "28", nel testo tra parentesi, dopo le parole "che in tal caso



comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca” sono aggiunte le parole seguenti: “e l’agevolazione ACE”;

- e) alla pagina 54 delle istruzioni, alla Sezione III A del quadro RP, nel paragrafo “Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili”, il testo corrispondente al primo punto elenco è eliminato;
- f) alla pagina 61 delle istruzioni, in corrispondenza dei rigi da RP61 a RP64, colonna 3 (Casi particolari), la parte di istruzioni relativa al codice ‘2’ è sostituita dal seguente periodo: “ ‘2’ nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2011 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell’anno 2009, 2010 o 2011”;
- g) alla pagina 63 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RP82, al penultimo rigo, le parole all’interno della parentesi sono sostituite con le seguenti: “(rigo E37, col. 4 : 5, del mod. 730/2011 o rigo RP45, col. 4 del mod. UNICO PF/2011)”;
- h) alla pagina 64 delle istruzioni, nello schema riepilogativo dei redditi e delle ritenute del quadro RN, al punto 23, i riferimenti a “rigo RS37 col. 10” sono sostituiti da “rigo RS37 col. 12”;
- i) alla pagina 65 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RN1, colonna 5, le parole “rigo RS37, colonna 10” sono sostituite da “rigo RS37, colonna 12”;
- j) alla pagina 90 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo CS2, alla colonna 1 (Contributo dovuto), le parole “nella colonna 6” sono sostituite con le seguenti: “nella colonna 5”;
- k) alla pagina 97 delle istruzioni, alla voce “Eventi eccezionali” dell’Appendice:
  - al codice “5”, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”;
  - al codice “6”, alla fine della denominazione del codice, dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”; nel terzo rigo della descrizione relativa al codice “6” dopo la parola “Genova”, è aggiunto il seguente periodo: “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera,”; al quartultimo

rigo della descrizione relativa al codice “6” le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le parole: “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n.14”.

- l) alla pagina 100 delle istruzioni, alla voce “Previdenza complementare-Prospetto per la compilazione del rigo RP31” dell’Appendice, nella descrizione relativa alla casella 10, la formula è sostituita con la seguente: “(RN1, col. 1 x 12/100) – casella 1”.

- nel 2° fascicolo:

- a) nel quadro RM del modello la sezione XVI è sostituita dalla sezione con pari numerazione di cui all’allegato “A” del presente provvedimento; nell’allegato “A” il quadro RM viene riportato per intero;

- b) alla pagina 20 delle istruzioni, al quadro RM, nella sezione XIV:

- il secondo periodo della descrizione introduttiva: “L’addizionale, in particolare, si applica agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options, per la parte degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.” è sostituito con il seguente: “L’addizionale si applica sugli emolumenti variabili corrisposti sotto forma di bonus e stock option, per la parte che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione (erogata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98), nonché sulla parte che eccede la parte fissa della retribuzione erogata dopo l’entrata in vigore del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98.”;

- in corrispondenza del rigo RM 29, alla fine della descrizione della colonna 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché l’importo che eccede la parte fissa della retribuzione”.

- c) alle pagine 20 e 21 delle istruzioni, al quadro RM, le istruzioni della sezione XVI sono sostituite con le seguenti:

“La presente sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile situato all’estero ovvero che possiedono attività finanziarie all’estero ai fini del calcolo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e

l'imposta sulle attività detenute all'estero. Entrambe le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno di possesso.

L'imposta sugli immobili situati all'estero è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'aliquota è dovuta nella misura dello 0,40 per cento per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano nei casi in cui l'abitazione sia stata adibita ad abitazione principale; in questi casi spetta anche una detrazione dall'imposta per un massimo di euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo può essere il valore utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. L'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero è dovuta nella misura dell'1 per mille del valore di mercato delle attività finanziarie rilevato al termine del periodo d'imposta nel luogo in cui sono detenute le attività, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Per i conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi della UE o dello SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta è stabilita in misura fissa pari all'imposta di bollo dovuto per l'anno 2011 (euro 34,20).

I righi da RM33 a RM34 devono essere compilati nel seguente modo, tenendo presente che colonna 1 e colonna 2 sono alternative tra loro:

- in colonna 1, il valore dell'immobile situato all'estero;
- in colonna 2 il valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
- in colonna 3 la quota di possesso dell'immobile o delle attività finanziarie detenute all'estero;
- in colonna 4 il periodo di possesso;
- in colonna 5 l'imposta calcolata proporzionalmente alla quota e al periodo di possesso nella misura ordinaria dello 0,76 per cento (ovvero nella misura dello 0,40) di colonna 1 nel caso di immobile situato all'estero ovvero dell'1 per

mille nel caso di attività finanziarie detenute all'estero salvo l'adempimento dell'imposta in misura fissa;

-in colonna 6 il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è detenuto l'immobile o l'attività finanziaria; tale credito d'imposta non può superare l'ammontare dell'imposta stessa; in questo campo deve anche essere indicato l'importo della detrazione spettante ai soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano;

-in colonna 7 l'imposta da versare pari alla differenza tra colonna 5 e colonna 6. Si precisa che il versamento dell'imposta non è dovuto per importi inferiori ai 200 euro (tale limite non vale per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano);

-in colonna 8 la casella deve essere barrata nel caso dell'applicazione ridotta per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano; ovvero nel caso che l'imposta sulle attività finanziarie sia dovuta in misura fissa.”.

- nel 3° fascicolo:

a) nel quadro RS del modello, in corrispondenza del rigo RS37:

- la colonna 10 “Rendimento utilizzato” è rinominata come segue: “Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore”;
- la colonna 11 “Eccedenza riportabile” è rinominata come segue: “Rendimento nozionale società partecipate”;
- è inserita la colonna 12 denominata “Rendimento imprenditore utilizzato”;
- è inserita la colonna 13 denominata “Eccedenza riportabile”.

b) alla pagina 4 delle istruzioni, al paragrafo 2 “Istruzioni comuni ai QUADRI RE-RF-RG-RD-RS”, in corrispondenza della causa di esclusione “8 – determinazione del reddito con criteri “forfetari”, è aggiunta la seguente frase: “;deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili”;

- c) alla pagina 6 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RE5, colonna 3, il riferimento normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente: “(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”;
- d) alla pagina 12 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF9, colonna 3, il riferimento normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente: “(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”;
- e) alla pagina 18 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF49, nel penultimo rigo, dopo le parole “Il 20 per cento dell’importo di rigo RF47” aggiungere le parole “meno RF48” e dopo le parole “Il 30 per cento dell’importo di rigo RF47” aggiungere le parole “meno RF48”;
- f) alla pagina 22 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RG4, colonna 3, il riferimento normativo “(art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)” è sostituito dal seguente: “(art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999 n. 195)”;
- g) alla pagina 30 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo CM12, colonna 6 “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”, nella terzultima e nella penultima riga della descrizione sostituire “colonna 5” con “colonna 6”;
- h) alla pagina 41 delle istruzioni, al penultimo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole “decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze” sono aggiunte le seguenti: “del 14 marzo 2012”; nel secondo periodo “possono essere stabilite” sono sostituite dalle seguenti: “sono stabilite”; in corrispondenza del rigo RS37, alla colonna 2, è eliminata la parola “eventualmente” e dopo le parole “Ministro dell’Economia e delle Finanze” sono aggiunte le seguenti: “del 14 marzo 2012”;
- i) alla pagina 42 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RS37:
- la descrizione della colonna 10 è sostituita con la seguente: “in colonna 10, la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (col. 7 – col. 8) che viene utilizzato nella presente dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione”;
  - la descrizione della colonna 11 è sostituita con la seguente: “in colonna 11, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 10, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione”;
  - la descrizione della nuova colonna 12 è la seguente: “in colonna 12, la quota del rendimento nozionale indicato in colonna 10, di spettanza dell’imprenditore (col. 7 – col. 8) che viene utilizzato nella presente

dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui il reddito complessivo è negativo la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo è positivo l'ammontare dell'agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d'impresa indicati nella colonna 9 del presente rigo”;

- la descrizione della nuova colonna 13 è la seguente: “in colonna 13, l'importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d'impresa. L'importo da indicare è pari alla differenza tra l'ammontare indicato in colonna 7 e la somma degli importi indicati nella colonna 8 e 12; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.”.

- nel fascicolo dell'Unico Mini:

- a) alla pagina 12, dopo le istruzioni relative alla colonna 9 dei rigi da RP41 a RP44, è inserito il seguente testo: “Nella colonna 10 (N. d'ordine immobile), da compilare solo per gli interventi iniziati nel 2011, indicare un numero progressivo che identifica l'immobile.”.

b) alla pagina 14 delle istruzioni:

- in corrispondenza dei rigi da RP61 a RP62, colonna 3, la parte di istruzioni relativa al codice “2” è sostituita dal seguente periodo: “ ‘2’ nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2011 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nell'anno 2009, 2010 o 2011”;
- in corrispondenza del rigo RP82, nel penultimo rigo, le parole all'interno della parentesi sono sostituite con le seguenti: “(rigo E37, col. 4 : 5, del mod. 730/2011 o rigo RP45, col. 4 del mod. UNICO PF/2011)”.

## *6. Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2012-ENC” e delle relative istruzioni*

6.1. Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, pubblicato in data 2 febbraio 2012, concernente l'approvazione del modello “Unico 2012 ENC”, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel modello, nel quadro RS, nella denominazione del rigo RS43 *“Totali oneri detraibili (da riportare il 19% nel rigo RN 20, col.4)”*, la parola “col. 4” è sostituita con la parola “col. 3”;
- b) nelle istruzioni al modello, ovunque ricorrano le parole “decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, in corso di conversione”, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;
- c) alla pagina 22 delle istruzioni, al paragrafo 4.1 “Generalità”, in corrispondenza della causa di esclusione n. 8, dopo le parole “determinazione del reddito con criteri “forfetari;” è aggiunto il seguente periodo: ”deve comunque essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili”;
- d) alla pagina 27 delle istruzioni, al paragrafo 6.2, in corrispondenza del codice utilizzo 16, dopo la parola “artistico”, sono aggiunte le parole “concesso in locazione” e, dopo la parola “indicata”, sono aggiunte le parole “la rendita determinata in base alla”;
- e) alla pagina 28 delle istruzioni, al paragrafo 6.2, in corrispondenza del codice utilizzo 16, dopo le parole “collocato il fabbricato.” sono eliminate le parole “Se tale immobile è concesso in locazione,”;
- f) alla pagina 29 delle istruzioni, al paragrafo 6.2, nella descrizione della colonna 9, in corrispondenza della lettera a), dopo le parole “col. 2”, sono eliminate le parole “anche qualora l’immobile sia locato”;
- g) alla pagina 38 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RE5, colonna 3, le parole “art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, sono sostituite con le seguenti: “art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195”;
- h) alla pagina 84 delle istruzioni, nella premessa al quadro RU, al paragrafo “Novità del quadro”, le parole “rigo RU66” sono sostituite con le seguenti: “rigo RU60”;

- i) alla pagina 102 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RU109, le parole “righi RU66” sono sostituite con le seguenti: “righi RU60”;
- j) alla pagina 184 delle istruzioni, in corrispondenza della voce “Eventi eccezionali” dell’appendice, al codice 5, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14”; alla voce “Eventi eccezionali” dell’appendice, nella denominazione del codice 6, dopo le parole “nel territorio della provincia di Genova“ sono aggiunte le parole “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”; nella descrizione del codice 6, dopo le parole “nel territorio della provincia di Genova“ sono aggiunte le parole “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera” e le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”.

## *7. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione “Unico 2012-SC”*

*7.1.* Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, concernente l’approvazione del modello “Unico 2012-SC”, pubblicato in data 7 febbraio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 23 delle istruzioni, al terzo punto elenco, in corrispondenza del codice “8” dopo la parola “forfetari” sono aggiunte le seguenti: “(deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili)”;
- b) alla pagina 27 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF13, colonna 1, le parole “Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” sono sostituite con le seguenti: “Art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195”;
- c) alla pagina 52 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF122, dopo la parola “utilizzo” sono aggiunte le seguenti “dell’eccedenza di interessi passivi o”; dopo la parola “precedente” sono aggiunte le seguenti “, se trasferite nel



medesimo periodo d'imposta al consolidato"; le parole "ed indicata nel rigo RF120, colonna 3, del modello UNICO SC 2011" sono eliminate;

- d) alla pagina 155 delle istruzioni, in riferimento al rigo RS113, in corrispondenza della colonna 3, nel secondo periodo, la parola "eventualmente" è eliminata; dopo le parole "Ministro dell'Economia e delle Finanze" sono aggiunte le seguenti: "del 14 marzo 2012"; in corrispondenza della colonna 5, le parole "con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso" sono sostituite con le seguenti: "ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE.";
- e) alla pagina 201, in corrispondenza della voce "Eventi eccezionali" dell'appendice, al codice 5, le parole "in corso di conversione" sono sostituite con le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14"; nella denominazione del codice 6, dopo le parole "nel territorio della provincia di Genova", sono aggiunte le seguenti: "e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera"; nella descrizione del codice 6, dopo le parole "nel territorio della provincia di Genova", sono aggiunte le seguenti: "e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera" e le parole "in corso di conversione" sono sostituite con le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14".

## *8. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione "Unico 2012 SP"*

*8.1.* Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, concernente l'approvazione del modello Unico 2012 SP, nonché dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo di imposta 2011, pubblicato in data 7 febbraio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 11 delle istruzioni, al paragrafo 2.4. “Altri Dati”, sono eliminate le seguenti parole: “un abbonamento speciale alla Rai per”;
- b) alla pagina 18 delle istruzioni, al paragrafo 4.1 “Generalità”, in corrispondenza della causa di esclusione dall’applicazione degli studi di settore individuata con il codice 8, dopo le parole “determinazione del reddito con criteri “forfetari”” sono aggiunte le parole “(deve, comunque, essere compilato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ad esclusione del quadro relativo agli elementi contabili)”;
- c) alla pagina 23 delle istruzioni, in corrispondenza del rigo RF12, colonna 3, le parole “(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).” sono sostituite con le seguenti parole: “(Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195)”;
- d) alla pagina 37 delle istruzioni in corrispondenza del rigo RG4, colonna 3, le parole “(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).” sono sostituite con le seguenti parole: “(Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195)”;
- e) alla pagina 38 delle istruzioni, in corrispondenza dell’introduzione al rigo RG5, dopo “di cui all’art. 1, comma 1093,” le parole “del TUIR” sono sostituite con le seguenti parole: “della legge n. 296 del 2006”;
- f) alla pagina 45 delle istruzioni in corrispondenza del rigo RE5, colonna 3, le parole “(Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).” sono sostituite con le parole “(Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195)”;
- g) alla pagina 58 delle istruzioni:
  - in corrispondenza del rigo RH14, colonna 2, è soppresso il periodo “Si precisa che detto ammontare non può essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RH7”;
  - in corrispondenza del rigo RH14, colonna 3, è soppresso il periodo “In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all’eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7.”;

- in corrispondenza del rigo RH14, colonna 1, le parole “e il rigo RH14, colonna 3.” sono sostituite con le parole “e la somma delle colonne 2 e 3 di rigo RH14”.
- h) alla pagina 102 delle istruzioni, al prospetto da rilasciare ai soci o associati, è aggiunto il seguente punto: “21) l’ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione dal reddito d’impresa”;
- i) alla pagina 110 delle istruzioni, al penultimo capoverso, nel primo periodo, dopo le parole “decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze” sono aggiunte le seguenti: “del 14 marzo 2012”; nel secondo periodo le parole “possono essere stabilite” sono sostituite dalle seguenti: “sono stabilite”; in corrispondenza del rigo RS45, alla colonna 2, dopo le parole “Ministro dell'Economia e delle Finanze” sono aggiunte le seguenti: “del 14 marzo 2012”;
- j) alla pagina 169 dell’appendice, nella tabella degli eventi eccezionali, al codice 5, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14”;
- k) alla pagina 170 dell’appendice nella tabella degli eventi eccezionali, nella denominazione del codice 6, dopo le parole “nel territorio della provincia di Genova”, sono aggiunte le parole “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera”. Nella descrizione del codice 6, inoltre, dopo le parole “nel territorio della provincia di Genova”, sono aggiunte le parole “e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera” e le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le parole “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14”.

## 9. Modificazioni delle istruzioni del modello di dichiarazione “IRAP 2012”

9.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2012”, pubblicato in data 1° febbraio 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla pagina 90 delle istruzioni, nella tabella degli eventi eccezionali:
  - in corrispondenza del codice 5, le parole “in corso di conversione” sono sostituite con le seguenti: “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14”;
  - in corrispondenza del codice 6, il titolo e la descrizione sono sostituiti nel modo che segue: “Soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera. Per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all’8 novembre 2011 nel

territorio della provincia di Genova e di quella di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e nel territorio della provincia di Matera, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione)".

- b) alla pagina 92 delle istruzioni, nella tabella delle deduzioni regionali, le parole "Umbria" e le parole da "La legge regionale della regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4" fino alle parole "Delibera C.d.M. del 19 maggio 2011" sono eliminate;
- c) alla pagina 103 delle istruzioni, alla tabella contenente l'elenco delle aliquote applicabili e relativa codifica, nella sezione riferita alla Regione Valle d'Aosta, le parole "OR", "Aliquota ordinaria", "3,9", e "Art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 446/97" sono eliminate.

## *10. Comunicazione relativa alle correzioni tecniche alle specifiche tecniche*

*10.1.* Come disposto nei provvedimenti di approvazione delle specifiche tecniche relativi alla modulistica dichiarativa 2012, le eventuali correzioni alle specifiche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

### **Motivazioni**

Con il presente provvedimento vengono approvate alcune modifiche alle istruzioni della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati "CUD 2012", alle istruzioni dei modelli di dichiarazione "770/2012 Semplificato", "730/2012", "Unico 2012-SC", "Unico 2012-SP" e "IRAP 2012", alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione "770/2012 Ordinario", "Unico 2012-PF" e "Unico 2012-ENC".

Le modifiche si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate dei

predetti modelli di dichiarazione, nonché per apportare alcune integrazioni resesi necessarie a seguito di particolari disposizioni normative introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, recante “disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2012 recante approvazione dello schema di certificazione unica “CUD 2012”, relativo all’anno 2011, con le istruzioni per la compilazione, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2012 recante approvazione del modello 770/2012 Semplificato, relativo all’anno 2011, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2012 recante approvazione del modello 770/2012 Ordinario, relativo all’anno 2011, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2012 recante approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative

istruzioni, nonché la bolla per la consegna dei modelli 730 e 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2012 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012 recante approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2012-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2012, per il periodo d'imposta 2011, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2011 e della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012, recante approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2012-ENC", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012, recante approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2012-SC", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2011. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012 recante approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2012-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2012 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2011. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2011;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012 recante approvazione del modello di dichiarazione "Irap 2012" con le relative istruzioni, da

utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 2011;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 maggio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

## **ALLEGATO “A”**





**Sez. XII - Redditi**  
corrisposti da  
soggetti non  
obbligati per legge  
alla effettuazione  
delle ritenute  
d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										EREDE			
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.		Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto				
1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	5						
1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	5						
1	giorno	2	giorno	3	giorno	4	5						
<b>TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000</b>													
<b>TFR</b>						<b>Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni</b>							
TFR maturato		TFR erogato nel 2011		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale	
6		7		8		9		10	anni	11	anni	12	
	,00		,00				,00		mesi		mesi		
<b>Altre indennità</b>						<b>Riduzioni</b>			<b>Totale imponibile</b>				
Ammontare erogato nel 2011		Titolo		Erogato in anni precedenti		16			17				
13		14		15		,00			,00				
	,00												
Acconto del 20%			Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008			Acconti versati in anni precedenti			Acconto da versare				
18			19			20			21				
<b>RM25 TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001</b>													
<b>TFR</b>						<b>Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni</b>							
TFR maturato		TFR erogato nel 2011		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Tempo determinato	Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale
22		23		24		25		26	27	anni	28	anni	29
	,00		,00				,00			mesi		mesi	
<b>Altre indennità</b>						<b>Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008</b>			<b>Acconti versati in anni precedenti</b>				
Ammontare erogato nel 2011		Titolo		Erogato in anni precedenti		36			37				
30		31		32		,00			,00				
	,00												
Totale imponibile		Acconto del 20%		Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008			Acconti versati in anni precedenti				
33		34		35		36			37				
<b>RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001</b>													
Acconto da versare						Importo rivalutazioni			Imposta sostitutiva 11%				
38						39			40				
<b>RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti</b>													
Anno						Reddito nell'anno			Reddito totale			Acconto dovuto	
1						2			3			4	
<b>RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa</b>													
Anno						Reddito nell'anno			Reddito totale			Acconto dovuto	
1						2			3			4	
<b>RM28 Sez. XIII - Art. 15, comma 11, del decreto legge n. 185/2008</b>													
Quota maggiori valori		Aliquota ordinaria		Imposta		Aliquota maggiorata		Imposta		Totale imposta			
1		2		3		4		5		6			
		%				%							
<b>RM29 Sez. XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010</b>													
Importo totale bonus		Imponibile		Addizionale dovuta		Importo trattenuto dal sostituto		Imposta a debito					
1		2		3		4		5					
<b>Sez. XV - Imposta sostitutiva sulla partecipazione al fondo comune d'investimento immobiliare (art. 32, comma 4-bis D.L. n. 78/2010)</b>													
Denominazione del fondo		Numero Banca d'Italia		Valore della partecipazione		Imposta dovuta							
1		2		3		4							
						5%							
<b>RM30</b>													
Denominazione del fondo		Numero Banca d'Italia		Valore della partecipazione		Imposta dovuta							
1		2		3		4							
						5%							
<b>RM31</b>													
Denominazione del fondo		Numero Banca d'Italia		Valore della partecipazione		Imposta dovuta							
1		2		3		4							
						5%							
<b>RM32</b>													
Denominazione del fondo		Numero Banca d'Italia		Valore della partecipazione		Imposta dovuta							
1		2		3		4							
						5%							
<b>Sez. XVI - Imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, commi da 13 a 22, D.L. n. 201/2011)</b>													
Valore immobile		Valore attività finanziaria		Quota possesso	Periodo	Imposta dovuta	Credito d'imposta/detrazioni		Imposta da versare	Vedi istr.			
1		2		3	4	5	6		7	8			
<b>RM33</b>													
Valore immobile		Valore attività finanziaria		Quota possesso	Periodo	Imposta dovuta	Credito d'imposta/detrazioni		Imposta da versare	Vedi istr.			
1		2		3	4	5	6		7	8			
<b>RM34</b>													
Valore immobile		Valore attività finanziaria		Quota possesso	Periodo	Imposta dovuta	Credito d'imposta/detrazioni		Imposta da versare	Vedi istr.			
1		2		3	4	5	6		7	8			